



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE**  
**DIREZIONE GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 113 DEL 24-12-2014**

**OGGETTO:** *Ricorso in cassazione avverso sentenze della Corte d'Appello di Firenze n. 1517/2011 e n. 785/2014 - Impegno per spese processuali.*

**IL RESPONSABILE DELLA**  
**U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE**

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 43 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ricordato che:

a seguito della procedura espropriativa delle aree interessate per la realizzazione della tramvia veloce Firenze – S. M. N., in data 21.05.2010, al protocollo n. 22642, è pervenuto a questa Amministrazione l'atto di citazione per opposizione ad indennità di espropriazione ed occupazione promosso dall'I. ...*omissis* ... di Firenze dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, iscritto al ruolo generale n. 1179/2010, per ottenere la determinazione dell'indennità di espropriazione, nonché la determinazione dell'indennità di occupazione, oltre alla condanna del Comune al pagamento in favore di parte attrice delle indennità con le maggiorazioni richieste con interessi legali e con ulteriori interessi atti a compensare il maggior danno ex art. 1224 cc, Il comma e con vittoria di spese;

Rilevato che nell'ambito del procedimento innanzi alla Corte d'Appello è stata emessa sentenza non definitiva n. 1517 del 11/11/2011 della Corte d'Appello di Firenze a cui ha fatto seguito la sentenza n. 785/2014 con cui la Corte d'Appello ha determinato l'indennità di espropriazione dei beni dell'I. ...*omissis* ... di Firenze nella somma complessiva di € 528.287,00 e l'indennità di occupazione temporanea in € 108.771,59;

Visto che la Corte, inoltre, dando atto dell'avvenuto deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze di Firenze, subentrato alla Cassa Depositi e Prestiti, dell'importo di € 108.974,00 di cui € 94.760,00 per indennità di esproprio ed € 14.214,00 per indennità di occupazione, ha ordinato al Comune di Scandicci di depositare presso il medesimo Ministero, a favore dell'Istituto, la somma ulteriore di € 433.527,00 per indennità di

esproprio, ed € 94.557,59 per indennità di occupazione, per complessivi € 528.084,59, con interessi legali decorrenti dalla data del decreto di esproprio, ovvero dal 08.04.2010 al pagamento; nonché, con identica decorrenza, l'ulteriore percentuale annua pari alla differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT e il tasso annuo legale di interesse, condannando altresì il Comune di Scandicci al pagamento dei 2/3 delle spese processuali dell'I. ...omissis ... di Firenze e ponendo a carico solidale e paritetico di entrambe le parti le spese di CTU;

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 35, comma 7, lettera e), dello Statuto Comunale, che statuisce che la Giunta decide di agire e resistere legalmente alle liti oltre il secondo grado di giudizio, con delibera GC n 221 del 16.12.2014, integrata da delibera GC 223 del 23.12.2014 ai cui testi integralmente ci si riporta, è stato deliberato di proporre ricorso alla Corte di Cassazione contro l'I. ... omissis ... di Firenze, per la cassazione delle seguenti sentenze:

- sentenza non definitiva n. 1517 del 11/11/2011, emessa nella causa iscritta al n. 1179/2010 R.G. della Corte d'appello di Firenze, Sezione Prima Civile;
- sentenza definitiva n. 785 del 13/05/2014, emessa nella causa iscritta al n. 1179/2010 R.G. della Corte d'appello di Firenze, Sezione Prima Civile.

Preso atto che la Giunta ha altresì deliberato di affidare l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale nel predetto giudizio all'Avv. Marcello Cecchetti con Studio in Roma, essendo egli avvocato cassazionista che ha già collaborato con il Comune di Scandicci e, pertanto, conosciuto da parte di questa Amministrazione Comunale di cui gode fiducia;

Visto che la Giunta ha inoltre disposto che l'Ufficio Avvocatura avrebbe provveduto ad assumere, a tal fine, apposito impegno di spesa sul capitolo di competenza 47010/01, relativamente alle spese legali ed agli onorari dell' Avv. Cecchetti;

Preso atto che l'Avv. Cecchetti ha presentato un preventivo di spesa, registrato al protocollo n. 56226 del 15.12.2014 per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel suddetto giudizio pari a € 2.800,00, oltre accessori di legge ed eventuali spese vive, di cui € 1.400,00 da versare a titolo d'acconto, oltre al 50% delle spese di giudizio eventualmente liquidate dal Giudice e che tale preventivo è stato ritenuto congruo;

Ritenuto necessario assumere impegno di spesa sia per gli onorari dell'Avv. Cecchetti sia per le spese vive del procedimento tra cui il contributo unificato;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato atto che gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy (rif. Ufficio Avvocatura n. 512/2014);

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014, la relazione programmatica, il bilancio pluriennale 2014-2016 e allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 02.10.2014 con cui è stato approvato il PEG/PDO 2014, il Piano della performance e gli obiettivi strategici 2014

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 02.10.2014 con cui è stato approvato il PEG 2014;

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

Visto l'art. 4, comma 4, dello stesso medesimo D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che, nei casi in cui le norme di legge prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

Richiamata la determinazione del Settore Segreteria Generale e Servizi Demografici n. 25 del 24.10.2014 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

## DETERMINA

Di assumere impegno spesa di € 7.000,00, per le spese processuali per il ricorso in cassazione avverso le sentenze della Corte d'Appello di Firenze n. 1517/2011 e n.785/2014, di cui € 3.552,64 per gli onorari dell'Avv. Marcello Cecchetti, con Studio in Roma, via A. Mordini 14, (P. IVA 04621680489) a seguito del citato preventivo di spesa, registrato al protocollo n. 56226 del 15/12/2014, al cui dettaglio integralmente ci si riporta e la parte restante per contributo unificato pari a € 3.372,00 ed ulteriori eventuali spese processuali vive.

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2014. (Impegno n.1632/2014).

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL RESPONSABILE DELLA**  
**U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE**  
**AVV. CLAUDIA BONACCHI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.